



**SCUOLA PARITARIA
SUORE FRANCESCANE**

Via V. Ferretti, 126 – 01033 Civita Castellana (VT)

Tel. 0761/513302

Email: info@scuolasuorefrancescane.it

[Pec: sc.suorefrancescane@pec.it](mailto:sc.suorefrancescane@pec.it)

www.scuolasuorefrancescane.it

Cod. Mec. VT1A01300E – VT1E001006

Civita Castellana 04/01/2025

Prot. n. : 01/2025

OGGETTO: COMUNICAZIONE IN MERITO AI CASI DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI E RELATIVO COMPORTAMENTO DA TENERE AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO ALLA “BIGENITORIALITÀ”.

La presente circolare trasmessa alle famiglie rappresenta uno strumento ritenuto necessario al fine di specificare il comportamento da tenere nei casi di genitori separati e/o divorziati al fine di garantire il diritto alla “bigenitorialità”.

Tenuto conto che al momento dell’iscrizione dei figli, i genitori separati e/o divorziati sono tenuti a comunicare formalmente alla scuola il loro stato e a produrre uno stralcio della sentenza di separazione e/o divorzio o relativi provvedimenti presidenziali emessi nelle more della definizione del relativo procedimento, in particolare la parte in cui sono espresse le condizioni poste dal giudice ai genitori in rapporto ai figli al fine di permettere all’Istituto di poter attuare la collaborazione scuola-famiglia posta a fondamento del relativo rapporto con i propri iscritti. Si precisa che a tale adempimento sono tenuti anche coloro i quali non siano uniti dal vincolo del matrimonio, civile o concordatario, per i quali siano pendenti procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio in attuazione del D. Lgs. n. 154/2013. Inoltre eventuali modificazioni dello stato tra i genitori che dovessero intercorrere nel corso dell’anno scolastico dovranno essere tempestivamente comunicate.

Visto l’art. 30 della Costituzione che prevede come *“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”*.

Visto l’art. 316 c.c. che statuisce come la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio adottando le relative scelte sull’istruzione e l’educazione. In caso di contrasto su questioni di particolare interesse, quali quelle relative all’istituto scolastico del figlio minore, gli stessi genitori sono tenuti a ricorrere al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene idonei. Infine, il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Tale disposizione normativa precisa quali siano i diritti e, soprattutto, i doveri in capo a ciascun genitore relativamente all’educazione e all’istruzione dei propri figli minori.

Ritenuto pertanto che in attuazione delle suddette disposizioni normative questo Istituto è tenuto a garantire il diritto alla bigenitorialità. Quest’ultimo è inteso come il diritto del minore a ricevere le cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori, anche se separati/divorziati o per le c.d. famiglie di fatto.

Vista la legge n. 54 del 2006 stabilisce che la funzione educativa deve svolgersi, in via primaria, nel senso dello sviluppo della personalità dei figli e non degli interessi personali dei genitori.

Tanto premesso e considerato lo scrivente Istituto scolastico reputa necessario indicare le seguenti modalità operative relativamente ai comportamenti da tenere a seconda dello specifico caso:

1. Genitori separati/divorziati o famiglie di fatto.

- a) Godono entrambi dei medesimi diritti/doveri nei confronti dei propri figli: hanno diritto/dovere a ricevere e a richiedere informazioni alla scuola, hanno diritto di accesso agli atti;
- b) ogni comunicazione della scuola va trasmessa al genitore al quale il minore è collocato prevalentemente (coabitazione), richiedendo l'apposizione della firma di entrambi i genitori. Quando risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, occorre inserire, come verrà inserita, nella modulistica, prima della firma del genitore, la seguente annotazione: ***“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”***;
- c) le comunicazioni per le quali i docenti devono richiedere la firma congiunta sono: documento di valutazione dell'alunno, orario ricevimento docenti, convocazione per colloquio individuale con il docente, autorizzazione per partecipazione a viaggi d'istruzione/visite guidate, delega per il ritiro del proprio figlio, comunicazione sospensione attività scolastica, autorizzazione effettuazione foto e/o in ogni altro caso nel quale l'Istituto o il Giudice lo richiedano espressamente;
- d) la Segreteria richiederà la firma congiunta per l'espletamento delle seguenti pratiche: nuova iscrizione e/o conferma annuale dell'iscrizione dell'alunno, chiusura pratica infortunio e/o ogni altro caso nel quale l'Istituto o il Giudice lo richiedano espressamente.

2. Entrambi i genitori privati della responsabilità genitoriale.

In questo caso entrambi i genitori sono privati dei diritti e/o doveri elencati al precedente punto 1 e la responsabilità genitoriale è affidata ad un soggetto terzo con apposito provvedimento giurisdizionale. Tale eventuale provvedimento dovrà essere comunicato alla Segreteria per i relativi adempimenti.

3. Un solo genitore privato della responsabilità genitoriale.

In questo caso i diritti e/o doveri elencati al precedente punto 1 sono preclusi al genitore che sia stato privato dalla responsabilità genitoriale da apposito provvedimento giurisdizionale.

4. Genitore o genitore con responsabilità genitoriale limitata.

In questo caso il genitore o i genitori avranno una responsabilità genitoriale limitata in relazione ai diritti e/o doveri previsti dal precedente punto 1 si applicherà quanto previsto dagli altri casi in relazione ai provvedimenti giurisdizionali che verranno comunicati.

Si chiede la massima collaborazione da parte dei nuclei familiari interessati dalla presente circolare al fine di poter garantire il diritto alla bigenitorialità. In caso di mancata e tempestiva comunicazione degli eventuali provvedimenti giurisdizionali inerenti allo stato dei genitori e al conseguente riflesso che questi hanno sulla responsabilità genitoriale, lo scrivente Istituto scolastico non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errati comportamenti posti in essere in violazione di tali provvedimenti.

n Fabrice Frangioni

Coordinatrice dell'Attività Didattiche